



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 21/02/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 gennaio 2006, n. 31

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Ricollocazione di n. 5 aerogeneratori del Parco Eolico Faeto - Comune di Faeto (Fg) - Proponente: Edison Energie Speciali s.p.a.

L'anno 2006 addì 25 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7402 del 14.06.2005 la Edison Energie Speciali S.p.A. - Via Foro Bonaparte, 31 - Milano - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'intervento di ricollocazione di n. 5 aerogeneratori del Parco Eolico Faeto, impianto, quest'ultimo, già escluso dalla procedura di V.I.A. con Determina Dirigenziale n. 253 del 06.12.02;
- con nota prot. n. 7821 del 21.06.2005 il Settore Ecologia invitava il Sindaco del Comune di Faeto a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot n. 10533 del 06.09.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 28.06 al 27.07.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni. Con successiva nota acquisita la prot. n. 13390 del 22.11.05 veniva trasmessa copia della Deliberazione n. 82 del 06.10.05 della Giunta Comunale di Faeto dalla quale si evinceva il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in argomento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

L'impianto prevede la ricollocazione di 5 aerogeneratori già autorizzati in passato. Il proponente ha attivato una nuova procedura e ha presentato studi che sostengono la nuova localizzazione.

L'area in cui si intende impiantare le 5 pale era già stata analizzata come potenziale bacino di espansione in occasione dello studio dell'aprile 2002, sulla base del quale l'Assessorato all'Ambiente si

è pronunciato con parere di esclusione dalla VIA n. 253 del 6.12.2002. Le analisi sono sufficientemente approfondite (sono presenti per esempio apprezzabili valutazioni sull'impatto paesaggistico legato alle interferenze delle visuali). Le cinque pale completano un progetto già in parte realizzato.

L'impianto proposto gode di una posizione favorevole per la prossimità di cavidotti esistenti e di diverse cabine di consegna, l'area ospita infatti numerose altre pale. Non ci sono particolari vincoli ambientali: sull'area insiste un vincolo per usi civici da PUTT.

L'area è gravata da vincolo idrogeologico ed è inoltre individuata come soggetta a rischio di frana elevato (livello 2).

Alcune pale sono a meno di 500 m dal confine comunale. In questo caso andrà concordata l'installazione con le amministrazioni limitrofe.

- Tutto ciò premesso e fatta salva la necessità di acquisire il parere dell'Autorità di Bacino per la presenza di un rischio di frana elevato (livello 2), valutate la circostanza che si tratta di un ricollocamento di aerogeneratori e relative potenze già autorizzate, l'assenza di particolari vincoli ambientali, l'infrastrutturazione specifica dell'area, si ritiene di escludere il progetto dalla procedura di VIA subordinando l'esclusione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

3 sia rispettata la distanza minima indicata nelle Linee Guida dalle pale di altri impianti già esistenti;
3 il proponente si impegna ad intervenire mettendo in campo ogni intervento necessario, compresa la rimozione delle pale installate, qualora si presentassero problemi di inefficienza aerodinamica documentate da parte di altri operatori dell'area. Si precisa che l'evenienza di turbolenze aerodinamiche con le potenziali conseguenze di perdita di efficienza di uno o più aerogeneratori installati, o in corso di installazione, non potrà essere in alcun modo addebitata a questo Ufficio;

3 sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti; siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;

3 sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

3 sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);

3 sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

3 siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" ed in particolare:

3 concordare l'installazione degli aerogeneratori che distano meno di 500 m dal confine comunale con le amministrazioni limitrofe;

- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;

3 impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni, (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto di ricollocazione di n. 5 aerogeneratori del Parco Eolico Faeto, nel Comune di Faeto (Fg), proposto Energie Speciali S.p.A. - Via Foro Bonaparte, 31 - Milano, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
